

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO - AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITA' - CONFIGURABILITA' – CONDIZIONI-Cass. SENTENZA N. 17211 UD. 31 MARZO 2011 - DEPOSITO DEL 3 MAGGIO 2011

Con la decisione in esame la Corte, soffermandosi per la prima volta sulla questione, ha affermato che ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen. per il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (cosiddetta "ingente quantità"), la valutazione del carattere, ingente o meno, del materiale deve essere condotta con riferimento non solo al numero dei supporti, dato di per sé indiziante, ma anche al numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (Nella fattispecie la Corte ha ravvisato l'ingente quantità nella detenzione di 175 DVD contenenti numerosi files pedopornografici).

Leggi sotto

84

17211/11

N. 36256/10 Registro generale
N. 20 (ruolo interno)
N. OTR Sentenza



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE
Luana Mariani

Composta dai Signori:

1. dr. <i>Mario Gentile</i> 2. dr. <i>Amedeo Franco</i> 3. dr.ssa <i>Guicla Mulliri</i> 4. dr. <i>Giulio Sarno</i> 5. dr. <i>Luca Ramacci</i>	Presidente Consigliere Consigliere <i>rel.</i> Consigliere Consigliere
---	--

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 31 marzo 2011

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:
Rocco Giuseppe, nato a Camisano Vicentino l'1.10.56
indagato art. 600 *quater* c.p.

avverso *l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Venezia* in data 6.7.10

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso ;

o s s e r v a

1. *Provvedimento impugnato e motivi del ricorso* - Nei confronti dell'odierno ricorrente è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere in quanto ritenuta l'unica adeguata a contrastare il pericolo conseguente all'accusa mossagli di avere

Il controllo della logicità della motivazione, infatti, è circoscritto alla verifica della esistenza di una spiegazione adeguata ed ancorata alle risultanze processuali delle quali non sia data una lettura manifestamente illogica.

Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606 lett. e) c.p.p., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato è manifestamente carente di motivazione e/o di logica; non è, invece, produttore – come qui si tenta di fare – opporre alla valutazione dei fatti, contenuta nella decisione criticata, una diversa ricostruzione, che, per di più, implicherebbe una incursione negli atti che non è consentita in sede di legittimità (salvo quando venga denunciata la violazione di una norma processuale). Diversamente, infatti, a seguire il filo delle argomentazioni proposte dal ricorrente, verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (ex multis: Sez. I, 27.9.07, Formis, Rv. 237863; Sez. II 11.1.07, Messina, Rv. 235716).

Tutto ciò, nella specie, si scontra anche con la constatazione del fatto che il Tribunale ha argomentato in modo più che adeguato nel replicare alla – del tutto identica – censura sollevata dinanzi ad esso ed ha sottolineato che la natura delle immagini detenute è da considerare *"inequivoca.... come precisato negli atti di indagine e come attestato dalla semplice visione di alcuni fotogrammi estratti dagli agenti operanti dai dvd visionati e presenti, in copia tra gli atti del procedimento"*.

Alla stregua di tali rilievi è, perciò, fin troppo ovvio come sia fuori luogo, non solo, rinnovare la medesima censura (al punto da porre il motivo ai limiti dell'ammissibilità - Sez. V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708) ma, soprattutto, auspicare che nella presente sede di legittimità si proceda ad una visione dei fotogrammi o delle immagini dei dvd per valutarne la natura pedo-pornografica o meno.

Più aperto è, invece, il profilo del primo motivo afferente la sussistenza o meno dell'aggravante e, non a caso, anche il Tribunale si è maggiormente diffuso sul punto della ravvisabilità, nella specie, di *"ingente quantità"* del materiale detenuto.

Prima di illustrare le ragioni per le quali la risposta del Tribunale per il Riesame può definirsi corretta e non censurabile sotto alcun profilo, giova premettere brevi considerazioni su un dato normativo del quale la giurisprudenza, finora, non ha avuto occasione di occuparsi in modo esplicito con diretto riferimento al materiale pedo-pornografico.

Si può, iniziare con l'affermare che l'aggravante in esame ha connotazioni fattuali di carattere obiettivo attenendo ad una valutazione di carattere quantitativo di tipo oggettivizzato e che ricalca circostanze di analoga portata previste dal codice o da leggi speciali rispetto alle quali sono stati anche superati dubbi di costituzionalità sollevati con riferimento alla apparente indeterminatezza della nozione di *"ingente quantità"* (così, ad es. Sez. III, 20.11.07, Patrone, Rv. 238558, in tema di rifiuti – art. 260 D.L.vo 152/06).

Del resto, è innegabile che l'uso di siffatte locuzioni (noto è l'analogo caso della nozione di *"modica quantità"* in materia di stupefacenti) rappresenta l'espressione di una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita.

Come, però, accade abitualmente, di fronte all'uso, di siffatti termini *"di respiro"* che rimandano alla valutazione dell'interprete, la difficoltà risiede nella individuazione di parametri che – senza avere la pretesa di contenere numericamente entro *"gabbie"* precostituite i concetti da definire – ne delimitino, tuttavia i *"confini"*.

Orbene, nel perseguire tale obiettivo, con riferimento alla fattispecie che occupa (detenzione di materiale pedo-pornografico) si può cominciare con l'osservare che l'apprezzamento come *"ingente"*, del quantitativo di materiale posseduto, è da ritenersi correlato al **dato numerico delle immagini** contenute nei supporti più vari (*l'uso del termine generico "materiale" legittima tale conclusione*).

La modernità dei tempi rende sempre più frequente la diffusione di detto "materiale" per via telematica e la sua detenzione su supporti informatici (come è il caso in esame). Ne consegue che la valutazione del carattere, ingente o meno, del materiale va fatta con riferimento, non solo, al numero di supporti (CD/DVD) – dato che, già di per sé, può risultare indiziante - ma anche al numero di "immagini" (da considerare come obiettiva unità di misura) che ciascuno di essi contiene.

Proseguendo la riflessione, va poi considerato che - ammesso e non concesso che, nel settore della pedopornografia possa individuarsi una parametro di "normalità" per l'amante/fruitori di immagini sessualmente orientate, che siano state realizzate utilizzando minori degli anni diciotto - deve, comunque, considerarsi (alla luce della struttura della norma di cui all'art. 600 quater c.p.) che evidentemente il legislatore, nel disciplinare l'ipotesi di chi si procura o detiene materiale pedo-pornografico ha inteso differenziare le pene per chi abbia solo "alcune" immagini rispetto a chi disponga di un quantitativo di esse tale da potersi definire "*molto grande, rilevante, consistente*" (così come argomentabile dallo stesso significato letterale annesso, nel dizionario della lingua italiana, all'aggettivo "ingente").

Tenendo, presente, perciò, la peculiarità del materiale di cui si va discettando - come già fatto dalla giurisprudenza di questa S.C. nello sforzo di offrire parametri interpretativi della analoga nozione di "quantità ingenti" di sostanze stupefacenti (art. 80 co. 2 T.U. 309/90) - si può dunque affermare che, *mutatis mutandis* ed in via meramente tendenziale, mentre è di certo punibile ai sensi del primo comma dell'art. 600 quater chi detenga poche immagini [ad. es., nell'ordine di qualche decina - essendo poi rilevante ex art. 133 c.p. se si sia in presenza di un numero attorno alla decina ovvero di quasi un centinaio di immagini] – diverso è il caso di chi superi, più o meno ampiamente, tali indicazioni di massima perché è più che intuibile, nella logica di mercato della domanda e dell'offerta, la intrinseca gravità oggettiva della condotta di chi si procura e/o detiene tale materiale, essendo più incisivo il suo apporto alla diffusione del turpe mercimonio.

Siffatta interpretazione (ove si delinea un giusto bilanciamento tra il dato numerico in sé e la carica di pericolosità sociale che connota il fatto) è, del resto, in linea con l'approccio interpretativo di questa S.C. anche nelle diverse materie (rifiuti o stupefacenti) ove si incontrano concetti normativi analoghi.

Ed infatti, in tema di rifiuti, è stato detto che l'elemento costitutivo della ingente quantità non può essere desunto, né automaticamente dalla stessa organizzazione e continuità dell'attività di gestione dei rifiuti, né dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti gestiti illecitamente e l'intero quantitativo di rifiuti trattati nella discarica, ma si deve, invece "far riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti" (Sez. VI, 18.3.04, P.M. in proc. Ostuni, Rv. 229946). Analogamente, in tema di sostanze stupefacenti, nella individuazione di parametri che qualificano l'aggravante dell'ingente quantità, è stato posto l'accento sulla circostanza che il quantitativo qualifichi il fatto in termini di "grave pericolosità sociale" (Sez. IV, 1.2.11, Ardizzone, Rv. 249076; Sez. IV, 3.6.10, Iberdemaj, Rv. 247823).

Si può, pertanto, affermare, in sintesi, che, ai fini della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 600 quater, secondo comma, c.p., è definibile di "**ingente quantità**" quel "**materiale**" che offra la disponibilità di un numero "**molto grande, rilevante o consistente**" di immagini pedo-pornografiche sì da contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato.

Riportando le riflessioni che precedono al caso in esame, è sicuramente molto corretto il percorso argomentativo dei Giudici del Riesame quando affermano che, in relazione alla specificità della fattispecie *sub iudice*, la nozione di ingente quantità implica "*la presenza di un quantitativo di immagini tali da discostarsi, in termini davvero significativi da una condizione di detenzione di un numero contenuto di immagini illecite quale si riscontra nella pratica giudiziaria relativa ad episodi illeciti di tal genere*".

Visto l'art. 94 co. 1 *ter* disp. att. c.p.p.

ordina

che a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 *bis* disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma nell'udienza del 31 marzo 2011

Il Consigliere estensore
(*dr.ssa Giulia Mülliri*)

Il Presidente
(*dr. Mario Gentile*)

Mario Gentile

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II - 3 MAG 2011
IL CANCELLIERE
Luna Mariani

